# **ARPAE**

# Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

\* \* \*

# Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-4459 del 23/09/2020

Oggetto ACQUE DEMANIO IDRICO ¿ BEJO ITALIA SRL -

RINNOVO CONCESSIONE PREFERENZIALE ORDINARIA PER UTILIZZO DI RISORSA IDRICA SOTTERRANEA PER USO IRRIGAZIONE AGRICOLA, LOCALITA' PISIGNANO IN COMUNE DI CERVIA (RA). PROCEDIMENTO N.

RA03A0018/07RN01

Proposta n. PDET-AMB-2020-4585 del 23/09/2020

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Dirigente adottante DANIELA BALLARDINI

Questo giorno ventitre SETTEMBRE 2020 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, DANIELA BALLARDINI, determina quanto segue.



# Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: ACQUE DEMANIO IDRICO – BEJO ITALIA SRL - RINNOVO CONCESSIONE

PREFERENZIALE ORDINARIA PER UTILIZZO DI RISORSA IDRICA

SOTTERRANEA PER USO IRRIGAZIONE AGRICOLA, LOCALITA' PISIGNANO IN

COMUNE DI CERVIA (RA). PROCEDIMENTO N. RA03A0018/07RN01

LA DIRIGENTE

# **RICHIAMATE** le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii. (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.lgs n. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale);
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art.

  141 (Gestione dei beni del demanio idrico); il Regolamento Regionale n. 41/2001

  "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica"; la L.R. n.

  7/2004 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. n.

  13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.R. n. 24/2009 art.51, la L.R. n. 2/2015 art.8;

- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni di concessione, spese di istruttoria, ridefinizione tipologie di utilizzo e durata dei procedimenti di concessione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 09 giugno 2014 n. 787, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 14 dicembre 2015 n. 2067, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell'Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n.70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n.90/2018;
- la determinazione del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2019-876 del 29/10/2019 ad oggetto "Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022. Conferimento incarichi di funzione";
- Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2020-1 del 10/01/2020 con individuazione
   del Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna.

# **PRESO ATTO**

della determinazione dirigenziale regionale n 104532 del 02/12/2005 con cui è stato adottato il provvedimento di ricognizione delle concessioni preferenziali in Comune di Cervia, ai sensi di quanto previsto dall'art. 50 comma 1 della Legge Regionale n. 7 del 14/04/2004, che riconosce alla ditta Bejo Italia srl CF 01934330406 la concessione per la derivazione di acque sotterranee mediante n. 1 pozzo ubicato in comune di Cervia, con scadenza al 31

dicembre 2005, procedimento RA03A0018, (codice Risorsa RAA387), ad uso irrigazione agricola;

della domanda pervenuta il 28/12/2006 registrata al protocollo Regionale PG/07/2008 del 2/01/2007 con cui il sig Bassi Leonardo, legale rappresentante della ditta Bejo Italia c.f.01934330406 con sede legale nel Comune di Cervia (RA), ha richiesto il rinnovo di concessione per l'utilizzo di risorsa idrica sotterranea in località Pisignano in Comune di Cervia (RA) ad uso Irrigazione agricola (codice Sisteb RA03A0018/07RN01);

# CONSIDERATO CHE:

- la derivazione continua ad essere esercitata secondo quanto stabilito nell'atto di concessione oggetto di rinnovo, di cui alla determinazione regionale. n. 104532 del 02/12/2005;
- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito
   della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone,
   come uso irrigazione agricola sulla base di quanto stabilito dall' art. 152 della L.R. 3/99;

**DATO ATTO** dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n 214 del 24/06/2020 senza che nei termini previsti siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

PRESO ATTO che il prelievo oggetto di concessione non rientra in zona SIC/ZPS/PARCO/AREA PROTETTA;

PRESO ATTO degli assensi, con prescrizioni, espressi da:

Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po nota, registrata al protocollo Arpae con prot. n. PG/ 2020/94342 del 01/07/2020;

# DATO CONTO che:

- Provincia di Ravenna, nota, registrata al protocollo Arpae con prot. n. PG/2020/85119 del 12/06/2020 ha evidenziato che il parere è favorevole solo se è dimostrata la non disponibilità di idonea fonte di risorsa idrica superficiale o comunque altra fonte e quindi l' impossibilità di utilizzo di acque meno pregiate di quelle sotterranee. L' indirizzo è di limitazione delle portate emunte tramite utilizzo di fonti alternative alle acque sotterranee ovvero tramite il recupero o la realizzazione di idonei adeguamenti impiantistici e gestionali che massimizzano il risparmio, il riuso, il riciclo della risorsa idrica;
- Consorzio di Bonifica Romagna/Romagna Occidentale, con nota, registrata al protocollo Arpae con n. PG/2020/104922 del 21/07/2020 ha evidenziato che i terreni censiti catastalmente in Comune di Cervia, al foglio 49, mappale 73 sono ricompresi all' interno di un areale servito da canali ad uso irriguo, i terreni limitrofi risultano già inseriti nei loro archivi in quanto autorizzati al prelievo dal canale Veneziana;
- Bejo Italia srl con nota, registrata al protocollo Arpae con n. PG/2020/108713 del 28/07/2020 dichiara la necessità lavorativa di attingere acqua dalla derivazione sotterranea, oltre che dal canale Veneziana del Consorzio di Bonifica, poiché nei mesi invernali (da novembre a febbraio) l' attingimento dell'acqua dal Consorzio di Bonifica non è possibile in quanto la stazione di pompaggio di Castiglione di Cervia è ferma, mentre la ditta ha diverse colture in serra che necessitano di essere irrigate, inoltre nei giorni festivi il Consorzio di Bonifica non assicura il servizio di erogazione, mentre la ditta necessita di irrigare le colture tutti i giorni;
  CONSIDERATO che l'utilizzo della risorsa idrica, anche alla luce di quanto sopra specificato,

CONSIDERATO che l'utilizzo della risorsa idrica, anche alla luce di quanto sopra specificato, risulta compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico;

ACCERTATA La compatibilità con il Piano di Gestione di Distretto dell'Appennino Settentrionale ai sensi delle DGR 1781/2015 e DGR 2067/2015 del prelievo di cui trattasi che

ricade nel corpo idrico libero e confinato superiore 0610 ER-DQ2-PACS, pianura alluvionale

appenninica, confinato superiore;

STATO quantitativo SQUAS: BUONO

STATO qualitativo SCAS: BUONO

Corpo idrico non a rischio;

ACCERTATO INOLTRE che trattandosi di un uso irrigazione agricola per una superficie di Ha 00.12.00 coltivati a colture orticole in serra, con irrigazione a pioggia, le verifiche effettuate portano a ritenere che la quantità di risorsa richiesta, pari a 400 mc/anno, sia compatibile con le

quantità previste dalla DGR N. 1415/2016;

**ACCERTATO** che il richiedente ha versato:

- le spese istruttorie di euro 164,00 quanto dovuto per i canoni arretrati e il canone per l'anno

2020;

- a titolo di deposito cauzionale, la somma pari a euro 51,65 in data 16/12/2005 e come

conguaglio la cifra pari a euro 198,35 in data 03/09/2020;

RITENUTO CHE sulla base dell'istruttoria svolta, sussistano i requisiti e le condizioni di legge per

procedere al rinnovo della concessione richiesta da Bejo Italia SRL, con le prescrizioni di cui al

presente dispositivo;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, titolare dell'Incarico di Funzione Unità

Demanio Idrico (RA), che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche

potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA DA PARTE DELLA SOTTOSCRITTA la regolarità amministrativa, in riferimento al

presente procedimento;

**DETERMINA** 

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

5

- 1. di rinnovare, fatti salvi i diritti di terzi, all' Azienda Bejo Italia C.F. 01934330406 la concessione preferenziale ordinaria per il prelievo di acqua pubblica sotterranea (cod Sisteb RA03A0018/07RN01) esercitato mediante n 1 pozzo della profondità di metri 90 aventi le seguenti caratteristiche:
- ubicato in comune di Cervia (RA) loc Pisignano identificato catastalmente al NCT di detto Comune al Fg 49 mapp 73; coordinate UTM RER x:763.138 Y: 903.356;
- utilizzo della risorsa ad uso irrigazione agricola;
- portata massima di esercizio l/s 0,55;
- volume complessivo pari a mc/annui 400;
- 2. di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2029;
- 3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario e protocollato al PG/2020/126652 del 03/09/2020 e di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni ivi inserite;
- 4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2020 in 12,28 euro;
- 5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in euro 250,00 ( 51,65 euro versati in data 16/12/2005 e 198,35 versati in data 03/09/2020);
- di dare atto che il concessionario risulta in regola per quanto riguarda il pagamento delle spese di istruttoria, deposito cauzionale e canoni;
- 7. di dare atto che il Servizio competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative della stessa, a seguito di censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto

dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m. integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R.41/2001;

 di dare atto che che la presente determinazione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;

 di dare atto che l'originale del presente atto con oneri di bollatura a carico del concessionario è conservato presso l'archivio del SAC Arpae di Ravenna e ne sarà notificata una copia semplice al concessionario;

 di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia-Romagna;

11. di dare atto che avverso la presente determinazione è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;

12. che la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae.

## LA DIRIGENTE

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RAVENNA

Daniela Ballardini

Originale Firmato digitalmente

# AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RAVENNA

#### DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per il prelievo di acqua pubblica sotterrane per uso irrigazione agricola rilasciata a Bejo Italia, C.F. 0193433040 (codice procedimento RA03A0018/07RN01).

# ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA E UBICAZIONE DEL PRELIEVO OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il prelievo di acqua pubblica sotterranea dal corpo idrico libero e confinato superiore 0610ER-DQ2-PACS Pianura alluvionale appenninica-confinato superiore, avviene mediante n1 pozzo ubicato in comune di Cervia (RA) loc Pisignano avente le seguenti caratteristiche:

- codice risorsa RAA387, Foglio 49 mapp 73;
- coordinate UTM RER x: 763.138 y: 903.356;
- profondità m 90 e diametro del pozzo pari a mm 30;

# ARTICOLO 2 - QUANTITÁ, MODALITÁ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

Il prelievo della risorsa idrica è destinato ad uso irrigazione agricola e potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- portata massima complessiva pari a l/s 0,55;
- volume annuo complessivo pari a mc 400;

# ARTICOLO 3 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA

# CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione**: Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata (Woltmann o altri) da installare a valle della pompa sulla tubazione principale e a trasmettere l'avvenuta

installazione con le caratteristiche tecniche e i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. In tal caso il concessionario sarà tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. Il concessionario dovrà comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Amministrazione concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione, nonché i tempi previsti per il ripristino.

- 2. Cartello identificativo: Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un Cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: titolare della concessione, numero della concessione, scadenza della concessione. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a comunicare immediatamente la mancanza e a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla stessa un nuovo cartello sostitutivo.
- 3. Variazioni: Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione
- 4. Sospensione del prelievo: Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di Categoria, divieti o limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle

Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo

- Subconcessione: Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata del diritto a derivare
- 6. Cambio di titolarità: Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento
- 7. Cessazione d'utenza: Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario. In alternativa al ripristino dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindicabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere.
- 8. **Responsabilità del concessionario**: Il Concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
- 9. **Osservanza di leggi e regolamenti**: Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

# ARTICOLO 4 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche qualora non faccia uso in tutto o in parte del bene concesso, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

- 2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
- Il Sarà cura del concessionario contattare l'Unità Demanio del Servizio Autorizzazioni e
  Concessioni di Arpae Ravenna per conoscere gli importi dei canoni delle successive
  annualità di vigenza della concessione.

## ARTICOLO 5 - DEPOSITO CAUZIONALE

L'importo del deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.

L'importo del deposito cauzionale ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito.

La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dalla legge.

# ARTICOLO 6 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

La concessione è rilasciata fino al 31/12/2029.

Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo relativo al pagamento del canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è

tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare o di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicata per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

## ARTICOLO 7- REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

- 1. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto, e comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà il diritto ad alcuna indennità.
- 2. Sono causa di decadenza dal diritto al prelievo i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; sub concessione a terzi. L' Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi, la decadenza è immediata.

# ARTICOLO 9 - VERIFICA DI CONGRUITÁ

 L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verifica la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone. Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.